

Voce tariffaria	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Al dazio del
ex 03.01 B I b	Tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera	36.000	0 %
03.02 A I b	Merluzzi, compresi lo stoccafisso ed il baccalà, semplicemente salati o in salamoia o seccati, interi, decapitati o in pezzi	34.000	0 %

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro di detti contingenti tariffari può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e dagli Stati africani e malgascio associati e accompagnati da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1964

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per le prugne

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(65/38/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

Vista la lettera del 6 maggio 1964 con la quale la Repubblica federale di Germania ha domandato, per il 1965, o la concessione di un contingente tariffario di 7.500 tonnellate al dazio del 5 % oppure l'autorizzazione a sospendere fino al 5 % l'applicazione del dazio doganale applicabile alle

prugne, della voce 08.12 C della tariffa doganale comune e compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, le prugne erano importate dalla Repubblica federale di Germania al dazio del 5 %, mentre il dazio di base iscritto nella tariffa doganale nazionale al 1° gennaio 1957 era dell'8 % e il dazio della tariffa doganale comune è del 16 %; che, attual-

mente, dopo il primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, il dazio da applicare è del 10,4 %;

Considerando che, dai dati forniti dalla Repubblica federale di Germania a sostegno della sua domanda risulta che, per il prodotto di cui trattasi, in mancanza di produzione nazionale e di esportazioni, in questi ultimi anni le importazioni dai paesi terzi e dagli altri Stati membri hanno registrato il seguente andamento:

	1960	1961	1962	1963	1964 (1° semestre)
<i>Importazioni totali</i>	7.801	7.189	8.954	5.711	3.722
<i>In provenienza dai paesi terzi</i>	7.643	6.934	8.748	5.563	3.411
di cui: U.S.A.	1.652	1.458	3.572	1.477	1.215
Jugoslavia	2.374	3.213	2.719	1.599	770
Bulgaria	1.135	430	1.060	425	
Grecia	—	—	9	—	
<i>In provenienza dalla C.E.E.</i>	158	247	206	148	311
di cui: Francia	12	52	106	3	274
Italia	105	168	100	145	37

Considerando che l'autorizzazione a sospendere parzialmente la riscossione dei dazi, nonché la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro, a norma dell'articolo 25 del Trattato, costituiscono una deroga al ritmo normale della progressiva attuazione della tariffa doganale comune, deroga prevista ai fini di ovviare agli inconvenienti che possono risultare, per l'approvvigionamento di uno Stato membro, dal progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale, praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune;

Considerando che, nell'esercizio dei suoi poteri di valutazione, la Commissione, a norma dell'articolo 25 del Trattato, la cui applicazione deve ispirarsi agli orientamenti indicati nell'articolo 29, ha l'obbligo di prendere in considerazione, tenuto conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti in questione, sia dal punto di vista dello Stato membro richiedente, che da quello della Comunità in quanto tale;

Considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa, in particolare, di assicurare l'approv-

vigionamento di prugne a condizioni tali da mantenere stabile il livello dei prezzi al consumo; che, sempre secondo lo Stato membro richiedente, le prugne costituiscono una derrata alimentare molto richiesta, specialmente dalle classi meno abbienti della popolazione; che un dazio doganale elevato potrebbe comportare non solo un aumento dei prezzi per i consumatori, ma anche una diminuzione degli sbocchi, per cui lo Stato membro richiedente ritiene necessario evitare l'applicazione di un dazio doganale elevato nei confronti dei paesi terzi;

Considerando che tale domanda deve essere esaminata soprattutto dal punto di vista degli effetti che la concessione dell'una o dell'altra deroga tariffaria richiesta potrebbe produrre sul mercato comunitario del prodotto in questione;

Considerando che, in base alle informazioni a disposizione della Commissione, la Repubblica francese, principale produttore della Comunità, tenta attualmente, mediante un programma di espansione economica, di ricostituire le piantagioni di prugne, in una regione un po' sfavorita; che è lecito prevedere che la produttività dei frutteti

auzenterà progressivamente fino raggiungere il massimo nel 1970, con una produzione totale di prugne di circa 30.000 tonnellate annue; che dal 1960 i fabbisogni francesi superano solo eccezionalmente le 10.000 tonnellate annue e che pertanto la produzione francese potrà coprire, anche prima del 1970, buona parte se non l'intero fabbisogno della Repubblica federale di Germania, che nel complesso, dal 1962, tende a diminuire;

Considerando che, in linea di principio, la Repubblica federale di Germania deve adattarsi alle condizioni imposte dall'unione doganale anche durante la presente fase di sviluppo incompleto della produzione francese; che, infatti, una deroga tariffaria potrebbe ostacolare detto sviluppo, mentre esso potrebbe essere favorito da un livello di prezzi all'interno della Comunità adattato al tasso della tariffa doganale comune;

Considerando che, in periodo normale, sia l'una che l'altra delle deroghe tariffarie richieste potrebbero creare, specie presso i produttori interessati, una qualche incertezza sull'evoluzione delle condizioni concorrenziali all'interno del Mercato comune; che, sia per i suoi effetti psicologici sia per le sue conseguenze economiche, una deroga tariffaria potrebbe scoraggiare gli sforzi d'investimento in corso e quelli futuri, sforzi che sono invece indispensabili per la razionalizzazione della produzione e per il rinnovo dei metodi di essiccazione e di commercializzazione delle prugne all'interno della Comunità;

Considerando peraltro che, a causa della quantità dei frutti screpolati in seguito all'eccessiva siccità dell'estate, la produzione francese di prugne nel 1964 è stata inferiore alle previsioni ed è soltanto dell'ordine di 8.000 tonnellate invece delle 12.000 previste;

Considerando che, in conseguenza di tale situazione, anche per il 1965 lo Stato membro richiedente incontra degli ostacoli tali da giustificare, per l'anno in questione, la concessione di un contingente tariffario che deroghi agli imperativi di una rapida attuazione della tariffa doganale comune; che tale deroga ha un'influenza positiva sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e i paesi terzi;

Considerando che, per quanto riguarda la fissazione del volume del contingente, in mancanza di produzione nazionale e di esportazioni i fabbisogni tedeschi si identificano con le importazioni complessive e sembrano indicare, da qualche anno, una tendenza generale alla diminuzione, come si

rileva dalla presente tabella delle importazioni totali tedesche di prugne:

1956	=	12.900 t	
1957	=	11.500 t	
1958	=	13.500 t	
1959	=	7.500 t	
1960	=	7.800 t	
1961	=	7.200 t	
1962	=	8.900 t	
1963	=	5.700 t	
1964	=	3.700 t	(1° semestre)

che tuttavia per il 1964 i fabbisogni tedeschi dovrebbero raggiungere le 6.300 tonnellate, tenuto conto del fatto che le importazioni del primo semestre sono generalmente superiori alle importazioni del secondo semestre (nel 1963, su un totale di 5.700 tonnellate annue, sono state importate nel primo semestre 3.400 tonnellate); che è probabile che nel 1965 i fabbisogni tedeschi subiscano, come nel 1964, un leggero aumento rispetto al livello più basso raggiunto nel 1963 e raggiungano le 6.700 tonnellate; che occorre tuttavia tener conto delle disponibilità comunitarie; che tali disponibilità potrebbero essere di circa 1.000 tonnellate; che resterebbe ancora un fabbisogno di 5.700 tonnellate circa da coprire con importazioni dai paesi terzi; che tale volume contingentario sembra il più adeguato;

Considerando che, data la funzione dei contingenti tariffari, nel fissare il dazio del contingente occorre tener conto della necessità di raggiungere l'obiettivo della realizzazione dell'unione doganale; che, di conseguenza, bisogna tener presente in particolare il grado di realizzazione raggiunto attualmente dal mercato comune ed infine lo sforzo che lo Stato membro richiedente deve compiere per la voce tariffaria in questione; che, nel caso in esame, tale sforzo deve giungere a colmare un divario di 8 punti tra il dazio di base dello Stato membro richiedente e il dazio iscritto nella tariffa doganale comune e che, in rapporto alla situazione esistente anteriormente al primo ravvicinamento, il divario da colmare è di 11 punti;

Considerando che la Commissione deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale si richiede un contingente tariffario;

Considerando che, sulla base della situazione precedentemente descritta per il prodotto in questione, sembra opportuno prevedere la fissazione di un dazio contingentario che possa rimediare, nella misura del possibile, agli inconvenienti in contrati dallo Stato membro richiedente, tenendo presenti le obiezioni che incontrerebbe sul piano

comunitario un eventuale rallentamento troppo accentuato, anche temporaneamente, della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune; che, d'altra parte, data la situazione del prodotto in questione sopra descritta, bisogna quanto meno evitare di indebolire la preferenza tariffaria di 6,4 punti esistente nella Repubblica federale di Germania a favore degli Stati membri dal 1° gennaio 1965; che si può raggiungere tale duplice scopo attraverso il gioco congiunto, da un lato, del dazio doganale che la Repubblica federale di Germania applica nei confronti dei paesi terzi nel quadro di detto contingente tariffario e, dall'altro, del dazio applicabile alle importazioni dalla Comunità; che tali considerazioni inducono a fissare il dazio del contingente tariffario in misura pari alla metà dello sforzo di ravvicinamento verso la tariffa doganale effettuato fino ad ora, e ciò a partire dal periodo immediatamente precedente detto ravvicinamento, e cioè un dazio contingentario del 7,7 %; che, per mantenere detta preferenza di 6,4 punti, la concessione di detto contingente deve essere subordinata alla condizione che la Repubblica federale di Germania applichi alle importazioni dalla Comunità Economica Europea un dazio massimo dell'1,3 %;

Considerando che, dagli elementi d'informazione raccolti, i più importanti dei quali sono riportati nella presente decisione, non si è potuto trarre alcuna indicazione che permetta di concludere che la concessione di questo contingente tariffario nel limite suddetto potrebbe provocare gravi perturbazioni sul mercato del prodotto in questione;

Considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopra descritta risulta che essi possono essere concessi a norma dell'articolo 25, paragrafo 3,

soltanto per coprire il fabbisogno proprio degli utilizzatori o dei consumatori dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a introdurre un contingente tariffario di 5.700 tonnellate al dazio del 7,7 % per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio, di prugne, della voce 08.12 C della tariffa doganale comune.

Tuttavia, l'apertura del presente contingente tariffario è subordinata alla condizione che la Repubblica federale di Germania applichi un dazio dell'1,3 % alle importazioni dalla Comunità, accompagnate da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1964

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per alcuni vini rossi naturali di uve fresche, destinati al taglio

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(65/39/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la lettera del 6 maggio 1964, con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per il 1965, la concessione di un contingente tariffario di 120.000 ettolitri al dazio di 5,25 unità di conto per ettolitro, per i vini rossi naturali di uve fresche, destinati ad un tipo di taglio da effettuare in